Ottobre 2005

a cura del Settore

Tecniche legislative e documentazione statistica



La politica regionale per la promozione delle strade dei "sapori toscani": attuazione e primi risultati

Questa nota descrive il primo anno di vita della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 dal titolo "Disciplina della strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità". Le informazioni contenute nel documento sono tratte dalla relazione sull'attuazione della legge, approvata con decisione della Giunta regionale n.9 del 29 marzo 2005 ed inviata al Consiglio regionale in adempimento a quanto previsto dalla clausola valutativa inserita nel testo della legge e dai conseguenti approfondimenti tecnici.

La politica regionale in breve ...

- Lo scopo della I.r. 45/2003 è la promozione dei territori toscani caratterizzati da produzioni agricole di qualità mirando ad incrementare la qualificazione dell'offerta turistica.
- La legge finanzia specifici progetti per la realizzazione di itinerari segnalati e pubblicizzati, le c.d. strade definite in relazione ai prodotti e ai beni da valorizzare (del vino, dell'olio, dei sapori).
- La normativa sviluppa ed amplia i contenuti che la legge regionale n.69 del 1996 aveva già disciplinato per le sole strade del vino in Toscana.
- Nel 2004 sono state stanziate risorse per un valore complessivo di 207.000 euro.
- L'entità dei contributi, previsti per gli operatori del settore, varia secondo il tipo di intervento e secondo le priorità di finanziamento previste dalle linee di indirizzo, emanate nel giugno 2004.
- A seguito del bando di selezione dell'agosto 2004, i progetti finanziati sono stati

- complessivamente **15** per un impegno di circa **207.000 euro**, distinto tra spese correnti e spese di investimento
- Il numero di progetti non ammessi (25 su 52)
 è stato elevato; le strade di nuova istituzione, dell'olio e dei sapori, compaiono nella rosa dei beneficiari.
- Le risorse sono state impegnate nel novembre 2004; tuttavia, per la liquidazione, i beneficiari dei contributi hanno dodici mesi di tempo per presentare la rendicontazione dei progetti oggetto di contributo.
- Visto l'elevato numero di progetti ammessi ma non finanziati per mancanza di risorse, pare auspicabile una revisione dei criteri di ammissibilità delle domande, al fine di rendere più certa l'aspettativa di finanziamento dei progetti presentati.
- Le linee di indirizzo per il 2005 hanno previsto una riduzione della percentuale di contribuzione " fino ad un minimo del 20% della spesa riconosciuta per l'intervento, al fine di soddisfare il più alto numero possibile di domande di contributo."

La "ratio" della politica regionale

La politica regionale per la valorizzazione dei prodotti agro-viti-vinicoli del territorio toscano si è sviluppata in due momenti.

Nel 1996, legge regionale n.69 disciplinava le **strade del vino** in Toscana.

" Quindici territori... che intorno alla magia e all'attrattiva del prodotto principe, il vino, aggregano interessi, costruiscono una immagine e una strategia di promozione, mettono in piedi un'offerta turistica."



Con tale disciplina si adottavano strumenti e strategie che consentissero ai soggetti che operavano in territori agricoli caratterizzati da una produzione tipica e di qualità della regione, di unire le proprie forze per meglio valorizzare l' offerta.

Un progetto tuttavia unicamente concentrato sul prodotto più conosciuto e di più facile identificazione toscana: il vino.

In sei anni di applicazione, la legge ha sviluppato quindici itinerari in cui fruire dei valori culturali e ambientali offerti dal territorio su cui insistono le strade riconosciute.

Elenco strade del vino riconosciute durante la vigenza della I.r. 69/1996

- 1. Strada Medicea dei vini di Carmignano
- 2. Strada del vino Colli fiorentini
- 3. Strada del vino Chianti Rufina e Pomino

4. Strada del vino Colli di Candia e di

- 6. Strada del vino Colline Lucchesi e Montecarlo
- 7. Strada del vino delle Colline Pisane
- 8. Strada del vino Costa degli Etruschi
- 9. Strada del vino Montecucco
- Strada del vino Monteregio di Massa Marittima
- 11. Strada del vino di Montepulciano
- 12. Strada del vino di Montespertoli
- 13. Strada del vino Terre di Arezzo
- 14. Strada del vino Vernaccia di San Gimignano
- 15. Strada del vino Val d'Orcia

Il successo della **strada come strumento di marketing territoriale** ha suggerito di estenderlo anche al servizio di altre realtà produttive di qualità, peculiari del territorio toscano.

Nasce così la legge regionale n. 45 del 2003: le strade dell'olio e dei sapori si aggiungono alle strade del vino.

R. Vasai, Assessore Agricoltura e Foreste, provincia di Arezzo

"...la legge regionale sulle strade del vino" non era un'occasione che riguardava tutto il territorio "perché il vino, filo di unione del percorso, non è presente ad esempio da noi su tutto il territorio provinciale" mentre la nuova legge "allarga l'esperienza delle strade del vino all'olio e ai sapori di tutti gli altri prodotti regionali."

La promozione del territorio attraverso i prodotti di eccellenza offerti ha, quindi, indotto ad una continuità legislativa sulla materia, centrata sul mantenimento degli stessi strumenti operativi.

La legge regionale n. 45 intende promuovere in maniera integrata il territorio toscano, rappresentato secondo il maggior numero di prodotti qualitativamente significativi, puntando sul ruolo che le aziende agricole possono svolgere come volano di sviluppo economico.

I punti chiave individuati per garantire l'unitarietà della promozione territoriale

^{5.} Strada del vino Colli di Maremma

¹Gola gioconda, n. 1/2004

² Atti del Convegno "Le strade per valorizzare la multifunzionalità dell'azienda agricola", Firenze gennaio 2005

sono: l'**aggregazione** tra i piccoli imprenditori locali, o quelli poco conosciuti, ed il conseguente **coordinamento** delle azioni predisposte.

Per **visitare** il territorio rurale e al contempo poterne **gustare l'ambiente**, si crea la "strada" come percorso segnalato e pubblicizzato, lungo il quale si trovano vigneti, oliveti, allevamenti, aziende agricole e strutture di trasformazione aperte al pubblico.

Questo concetto di **valorizzazione**, che passa attraverso la qualificazione dell'offerta turistica integrata dalla collaborazione intersettoriale tra le imprese, è stato positivamente apprezzato dalle associazioni di categoria dell'agricoltura.

R.Scalacci - Presidente dei giovani imprenditori agricoli toscani –

" La nuova legge è una buona risposta all'esigenza di una integrazione delle possibilità di sviluppo di questo settore, soprattutto perché offre l'opportunità all'impresa di svolgere quelle funzioni che sono un supporto, non soltanto per l'agricoltura ma per tutto il sistema economico di un territorio."

Con delibera di Giunta n. 973/2004 sono state integrate le seguenti strade:

- 1. Strada dell'olio dei Monti Pisani
- 2. Strada dei sapori del Casentino
- 3. Strada dei sapori Valtiberina Toscana
- 4. Strada dell'olio e del vino Montalbano

Per il riconoscimento della strada è prevista la costituzione di un Comitato promotore, che diventerà successivamente Comitato di gestione.

Il Comitato è composto dalle aziende del territorio, singole o associate, interessate al percorso della strada. Al Comitato possono aderire anche altri soggetti pubblici o privati interessati alla strada, come aziende non propriamente agricole, organizzazioni professionali agricole, camera di commercio o altri operatori economici.

Il Comitato promotore ha la finalità di proporre alla Giunta regionale il riconoscimento della strada, attraverso un iter amministrativo stabilito dalla legge e dal regolamento di attuazione.

Una volta ricevuto il riconoscimento della strada, il Comitato promotore, si trasforma in

Comitato di gestione per le proposte, le iniziative e i progetti le cui azioni tendono alla realizzazione delle finalità di promozione della strada.

L'iter d'attuazione della politica

L'iter amministrativo delineato dalla legge prevede 9 passaggi attuativi successivi alla sua entrata in vigore. Alcuni tra questi sono una tantum (ad esempio, passaggi l'emanazione del regolamento da parte della Giunta); altri si ripetono ciclicamente, anno anno, е consentono in l'assegnazione e l'erogazione dei contributi destinatari. I passaggi principali, ricostruiti grazie ad un esame della normativa in materia, risultano i seguenti:

- Emanazione del regolamento di attuazione da parte della Giunta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il regolamento, in particolare, stabilisce i requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione dei comitati promotori, gli standard minimi di qualità della strada e dei soggetti aderenti, le linee quida del disciplinare della strada, le modalità di presentazione domande di finanziamento, i tempi e modi del finanziamento ed i relativi casi di eventuale revoca, totale o parziale.
- Costituzione del Comitato promotore per il riconoscimento della strada, composto da una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati.
- 3. **Riconoscimento** da parte della Giunta regionale **della strada**, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. **Trasformazione** del Comitato promotore **in Comitato di gestione**, entro 60 giorni dal riconoscimento della strada e conseguenti adempimenti.
- 5. Invio da parte del Comitato di gestione alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una relazione programmatica sulle attività da svolgere nell'anno in corso, ed entro il 31 maggio di una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

- 6. Emanazione, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta, delle linee di indirizzo e delle priorità per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie d'intervento e per l'assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti.
- 7. **Pubblicazione del bando** per la selezione delle domande di contributo (da inviare entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT).
- 8. Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi al contributo e al finanziamento (l'attuazione dei progetti finanziati deve avvenire entro 12 mesi, salvo eventuale proroga di 6 mesi), ed erogazione del contributo ammesso, entro 60 giorni dall'inoltro della documentazione sull'attuazione delle opere previste.
- Relazione della Giunta regionale, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione consiliare competente, a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente.

L'assegnazione dei contributi

I contributi sono concessi per due tipologie di investimenti: spese correnti e spese d'investimento.

I contributi sono soggetti al *de minimis* ovvero sono cumulabili dalla stesso soggetto contributi, aventi le stesse finalità, fino ad un massimo di 100.000 euro in tre anni.

I contributi erogati sono fissati a percentuali diverse a seconda del **tipo di intervento**:

fino al **50%** dell'investimento totale (tetto massimo di 70.000 euro) per *realizzazione segnaletica* **(tipo 1)**, *allestimento centri informazione* **(tipo 2)** e *allestimento centro espositivo e di documentazione* **(tipo 3)**; fino al **40%** dell'investimento (tetto massimo di 35.000 euro) per *adeguamento agli standard di qualità* previsti dal regolamento di attuazione e *adeguamento percorsi sicuri* all'interno dei propri stabilimenti di lavorazione e trasformazione dei prodotti al fine di consentire le visite turistiche **(tipo 5)**;

fino al **40%** dell'investimento (tetto massimo di 30.000 euro) per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione, ai fini della valorizzazione della strada **(tipo 4)**, sia per gli interventi di animazione che si sostanziano nella realizzazione della sagra annuale **(tipo 4)** (in questo caso il contributo massimo è pari a 10.000 euro).

La selezione delle domande

Per l'anno 2004 le priorità di finanziamento erano indirizzate ai **cinque tipi di intervento** sopra elencati.

I soggetti destinatari dei contributi sono i Comitati di gestione delle strade e i soggetti *privati* che costituiscono la strada stessa. Ogni soggetto può **presentare progetti per più tipi di intervento**.

L'**istruttoria** delle domande è stata gestita direttamente dagli uffici del competente Dipartimento sviluppo economico, settore qualità dei prodotti e agricoltura sostenibile.

Sono pervenute **46 istanze** di finanziamento, provenienti: n. 13 dai Comitati di gestione; n. 1 dalla Federazione delle strade del vino, in qualità di organismo legale rappresentante delle strade; n. 32 da aziende private.

Le istanze hanno determinato la presentazione di **52 progetti**, di cui ne sono stati **ammessi** soltanto **27** che avrebbero necessitato di una copertura finanziaria pari a 286.025 euro.

Le risorse disponibili, pari a 207.367 euro (100.000 euro iscritti in bilancio e 107.000 euro di trasferimenti statali), hanno consentito di **finanziare 15 progetti**.

Tavola 1 - Tipi di intervento

Tipo di intervento	Ammontare impegni 2004 (euro)
a.Cartellonistica	145.667
b.Centro informazione; spazi	9.478
espositivi e di degustazione	
c. Attività di comunicazione	40.000
d. Adeguamenti standard di	12.222
qualità	
Totale	207.367

Fonte: decreto dirigenziale n. 7652/2004

I tipi di intervento appaiono ridotti rispetto ai 5 punti su menzionati, in ragione dell'assenza di quello indicato al n.4.

Tavola 2 - Riepilogo progetti finanziati

Progetti Finanziati	Int.1	Int.2	Int.3	Int.4 (inv.)	Totale
Strade	4	0	1	1	6
nuove Strade					
esistenti	3	3	2	1	9
Totale	7	3	3	2	15

Fonte: Elaborazioni Settore Tecniche legislative e documentazione statistica

I 15 progetti si ripartiscono in: **12 progetti di investimento** (tipo 1-2-4) e **3 progetti di parte corrente** (tipo 3).

Tra i progetti relativi alla segnaletica, era naturale attendersi la presenza delle strade di nuova istituzione, poiché rendersi visibili sul territorio è il primo passo indispensabile.

Questo tipo di intervento concentra il 70% dei contributi totali, di cui le strade nuove hanno *catturato* ben il 77%.

Le nuove strade non compaiono tra i beneficiari per il tipo di intervento 2; sono presenti per gli interventi di adeguamento.

Le risorse disponibili erano insufficienti a coprire il finanziamento di tutti gli interventi ammessi.

Il *taglio* dei finanziamenti ha riguardato i progetti di intervento di parte corrente: dei 10 progetti ammessi è stato possibile finanziarne soltanto 3, tutti del solo tipo di intervento 3.

Sono stati finanziati **per intero** un progetto presentato da una nuova strada e uno da una strada esistente; il terzo beneficiario, appartenente ad una strada esistente, è stato finanziato con **riduzione dell'importo del contributo**.

In tutto, le strade esistenti sono state *penalizzate* per sette progetti.

I cinque progetti ammessi, rientranti nell'intervento n. 4 spese di parte corrente, quattro presentati da strade nuove e uno da strada esistente, non sono stati finanziati.

I **25 progetti esclusi** sono risultati tali in quanto non conformi per tipologia di soggetto o oggetto di intervento, secondo le disposizioni della legge.

Tavola 3- Distribuzione dei contributi alle strade per tipologia di intervento

Intervento n.1 (spese investim.)	N. totale progetti	Contributi (euro)
Strade nuove	4	112.138,26
Strade esistenti	3	33.528,65
Totale	7	145.666,91

Intervento n.2	N. totale	Contributi
(spese investim.)	progetti	(euro)
Strade nuove	0	-
Strade esistenti	3	9.478,10
Totale	3	9.478,10

Intervento n.3 (spese correnti)	N. totale progetti	Contributi (euro)
Strade nuove	1	2.352,00
Strade esistenti ³	2	37.648,00
Totale	3	40.000,00

Intervento n.4	N. totale	Contributi
(spese investim.)	progetti	(euro)
Strade nuove	1	8.561,20
Strade esistenti	1	3.660,80
Totale	2	12.222,00

Intervento n.4	N. totale	Contributi
(spese correnti)	progetti	(euro)
Strade nuove	4	8.636,00
Strade esistenti	1	6.000,00
Totale	5	14.636,00

Fonte: Elaborazioni Settore Tecniche legislative e documentazione statistica

³ II finanziamento di soli due progetti per € 37.648, a fronte di 9 progetti ammessi per un ammontare di € 101.670, è determinato dalla carenza dei fondi disponibili.

Le due leggi regionali a confronto

Le due leggi regionali sulle strade possono essere confrontate solo in termini relativi, rispetto a comuni elementi di riferimento, quali:

a) le risorse.

Tavola 4 - Gli stanziamenti delle due leggi regionali

Legge	Anno	Risorse (euro)
		87.000 (*)
I.r.69/1996	2002	212.000 (**)
I.r.45/2003	2004	207.000
I.r.45/2003	2005	209.000

* stanziamento iniziale ** integrazione

Fonte: Elaborazioni Settore Tecniche legislative e

documentazione statistica I contributi erogati come finanziamenti, dietro

presentazione dei progetti, sono presenti in entrambe le leggi.

Come evidenziato dalla tavola 4, l'anno di discontinuità nei finanziamenti è rappresentato dal 2003, visto che coincide con l'entrata in vigore della nuova normativa.

Nel 2002, ultimo anno di finanziamento della I.r. 69/1996 ormai giunta a regime, fu prevista una riapertura dei termini per le domande di finanziamento per la concessione contributi, che determinò una integrazione di risorse di gran lunga più importante dell'iniziale stanziamento.

Malgrado la nuova legge sulle strade sia osservabile solo riguardo al primo anno di attuazione, il 2004, viste le linee di indirizzo per il 2005 già fissate con delibera consiliare, possiamo rilevare che ľ ammontare complessivo di risorse stanziate dal 2002 si è mantenuto stabile.

b) i progetti finanziati.

I progetti finanziati nell'anno 2002 risultano 20: 2 per la segnaletica, 4 per i centri di informazione, 14 per l' adeguamento agli standard; quelli non ammessi 5.

Gli interventi relativi alla segnaletica, tipico investimento iniziale, sono contenuti rispetto al numero totale dei progetti che si concentrano maggiormente su altri interventi, in particolare sull'adequamento agli standard di qualità.

I progetti ammessi nell'anno 2004 risultano 27, di cui finanziati 15: 7 per la segnaletica; 3 per l' attività di comunicazione; 3 per i centri di informazione; 2 per l'adeguamento agli standard; quelli non ammessi 25.

Trattandosi del primo anno di vita della legge che ha previsto l'ampliamento del numero delle strade, 4 dei 7 progetti per la segnaletica hanno riguardato le strade di nuova istituzione.

c) entità degli importi dei progetti finanziati.

Se intendiamo saggiare l'appetibilità dei contributi, possiamo considerare i soli comuni settori di intervento, prescindere dal pesare la distinzione tra strade nuove e strade esistenti, e rilevare gli importi minimi e massimi erogati.

Tavola 5 – Numero di interventi e campo di variazione dei finanziamenti concessi

Tipo di interventi (l.r. n. 69/1996)	N.	Importo minimo (euro)	Importo massimo (euro)
Segnaletica	2	19.420	34.005
Centri informazione	4	3.044	51.646
Adeg. standard	14	979	9.472

Fonte: decreto dirigenziale n. 7371/2002

Tipo di interventi (l.r. n.45/2003)	N.	Importo minimo (euro)	Importo massimo (euro)
Segnaletica	7	3.714	9.554
Centri informazione	3	1.653	5.412
Adeg. standard	2	1.000	8.561

Fonte: decreto dirigenziale n. 7652/2004

Nella destinazione dei finanziamenti si registra un elemento di novità importante ossia che possono richiedere si

contributi anche per finanziare l'attività di comunicazione, non prevista dalla precedente legge.

Questo tipo di intervento ha concentrato il numero più elevato di ammissione di progetti, ben 10, di cui 9 presentati da strade esistenti: è stato possibile finanziarne solo 3, utilizzando circa il 20% delle risorse totali.

Spunti per un approfondimento

La legge regionale n. 45 del 2003 raccoglie il successo di un'idea, quello della strada come strumento di promozione.

Al primo anno di applicazione, la molteplicità degli interessi che viene raccolta dai soggetti operanti sul territorio è ampiamente testimoniata dalla presentazione di 52 progetti, che traducono altrettante aspettative.

Le linee di indirizzo per il 2005, proponendosi di soddisfare il più alto numero possibile di domande di contributo, testimoniano l'attenzione verso questo tipo di realtà.

Clausola valutativa articolo 8

- 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:
- a) l'elenco delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, istituite a seguito della presente legge, nonché la composizione dei relativi comitati;
- b) l'elenco delle strade del vino già istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1996, n.69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana) che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;
- c) l'elenco delle strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell'integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all'individuazione di itinerari aggiuntivi, con l'indicazione delle nuove denominazioni e degli itinerari aggiunti.

Il meccanismo dell'integrazione tra i soggetti che *compongono* l'offerta sul territorio è delicato e complesso e necessita di alcuni anni per potersi a pieno evidenziare, consentendo l'apprezzamento della politica regionale intrapresa.

Per una più approfondita analisi della attuazione della legge regionale 45 del 2003, potrebbe essere utile acquisire ulteriori elementi conoscitivi riguardanti, per esempio, quali difficoltà hanno riscontrato i soggetti richiedenti nell' accedere ai contributi previsti dalla legge; quali le percezioni di apprezzamento o di dell'utenza turistica critica circa interventi messi in opera, sia per la conoscenza del territorio che dei prodotti tipici; per quanto riguarda invece i soggetti che operano nel settore, la loro opinione sull'efficacia degli interventi realizzati.

Questa nota è stata curata dai funzionari Antonella Brazzini e Gabriele Brogelli del Settore Tecniche legislative e documentazione statistica (responsabile Raffaele Libertini) nell'ambito del Progetto CAPIRe (Controllo delle assemblee sulle politiche e gli interventi regionali).